

(N. 1170)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1955

Esecuzione a pagamento differito dei lavori di costruzione di un canale sussidiario della vasca di Succivo (Napoli).

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 2174, fu autorizzata la spesa di lire 4.000.000 per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni del settembre 1938 in provincia di Napoli.

Nel decreto stesso fu prevista l'esecuzione, a totale carico dello Stato, dei lavori di difesa degli abitati danneggiati.

A causa, però, della insufficienza dei fondi autorizzati, dei lavori previsti nella zona di Succivo a Frattamaggiore si riuscì ad eseguire soltanto le canalizzazioni principali, la vasca di assorbimento e modulazione sul territorio del comune di Succivo, in località « Castellone » ed un tratto di canale diversivo per immettere in via del tutto provvisoria le acque sulla via comunale Arena del detto Comune.

Per la mancata esecuzione di tutte le opere necessarie ed in conseguenza delle altre allu-

vioni che si sono verificate nella citata zona, sono stati prodotti nuovi ed ingenti danni alla citata via Arena ed alle campagne comprese tra lo sbocco della via medesima ed i RR. Lagni. In dipendenza di ciò i proprietari ed i coloni danneggiati hanno reclamato il risarcimento dei danni ed il Comune di Succivo ha intentato giudizio contro questa Amministrazione per il ripristino delle opere comunali danneggiate; giudizio che si presenta di esito dubbio per la Amministrazione, tenuto conto del fatto che, se le opere già eseguite in quella zona hanno migliorato le condizioni dei terreni attraversati dai collettori, esse hanno, per contro, provocato un peggioramento della situazione per i terreni adiacenti all'alveo-strada Arena, il quale non ha potuto svolgere l'ufficio di smaltire, senza provocare danni, le acque eccedenti quelle assorbite e trattenute dalla vasca Castellone.

Per tali motivi si rende indispensabile far luogo al completamento delle opere previste in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del settembre 1938 in quella zona, la cui spesa ammonterebbe a lire 153.000.000 circa, giusta progetto redatto dall'Ufficio del Genio civile di Napoli.

Poichè non è possibile far fronte a tale spesa con le assegnazioni normali di bilancio per opere a pagamento non differito, appare opportuno di comprendere i lavori di che trattasi fra quelli da eseguire a pagamento differito a norma della legge 12 luglio 1949, n. 460.

All'uopo, è peraltro, necessaria l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, dato che i lavori di che trattasi pur essendo assimilabili alle opere idrauliche, non presentano, a

rigore di legge, tutte le caratteristiche necessarie per poter essere classificati in tale categoria di opere, secondo le norme legislative vigenti in materia.

Con l'unito disegno di legge si autorizza, all'articolo 1, l'esecuzione dei lavori di che trattasi a cura e spese del Ministero dei lavori pubblici, e con gli articoli 2 e 4 si dispone che all'esecuzione stessa possa provvedersi a pagamenti differiti a norma delle leggi 12 luglio 1949, n. 460, e 10 agosto 1950, n. 660, imputando la spesa alla quota destinata alle opere idrauliche.

Con l'articolo 5 infine si autorizza il Ministero dei lavori pubblici a provvedere alle eventuali maggiori spese con i normali fondi di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata l'esecuzione, a cura e spese del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di costruzione di un canale emissario dalla vasca di Succivo sino ai RR. Lagni e di ripristino della via Arena, a completamento delle opere eseguite nella stessa zona in base al regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 2174, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo con i fondi e con le modalità di cui alle leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660.

Art. 3.

I lavori di cui al precedente articolo 1 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Il limite di impegno di lire 3.800.000.000 di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1949, n. 460, fino alla concorrenza di lire 9.293.055

corrispondente all'annualità costante, trentennale, anticipata, comprensiva di capitale ed interesse al tasso del 5 per cento, è utilizzabile per il finanziamento dei lavori previsti dalla presente legge a cominciare dall'annualità decorrente dell'esercizio 1955-56.

La somma per il pagamento della predetta annualità sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1955-56 e corrispondenti fino all'esercizio 1984-85.

È ridotto di lire 9.293.055 lo stanziamento del capitolo 205 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1955-56.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere alle eventuali maggiori spese in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 1 mediante pagamenti non differiti. Il relativo onere, da contenere entro il limite di lire 70 milioni, graverà sulle normali assegnazioni di bilancio per lavori in dipendenza di alluvioni, piene e frane in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Napoli.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.